

## **STATUTO**

### **ENTE DI TERZO SETTORE – O.D.V.**

#### **“ASSOCIAZIONE VOLONTARI NUCLEO VIGILANZA ANUU”**

(Modificato in adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.)

#### **Art. 1**

##### **Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita, con sede a Mottola (TA) in Piazza Plebiscito nr. 37, l'Ente di Terzo Settore, O.D.V., denominato Ente di Terzo Settore – O.D.V. “Associazione Volontari Nucleo Vigilanza ANUU” ai sensi del Codice del Terzo Settore Dlgs n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate nel Codice del Terzo Settore. Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all'estero.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Art. 2**

##### **Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Il presente Statuto contiene le modifiche/integrazioni finalizzate all'adeguamento alla disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della Legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

#### **Art. 3**

##### **Scopi e finalità**

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi, art. 5 lettere:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, specialmente nel servizio di vigilanza ittica; faunistica; ambientale; eco zoofila e/o tutela di animali da compagnia e/o di piccola taglia;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in situazioni di svantaggio;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- protezione civile ai sensi della legge 24/02/1992, n. 225 e successive modificazioni, previa regolare iscrizione nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DM 106/2020;

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera con attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge l'obiettivo di unire in associazione tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità di solidarietà, culturale e sociale operando all'interno della comunità, in particolare nel Comune di Mottola e/o paese limitrofi.

L'Associazione si prefigge lo scopo fondamentale di effettuare interventi di vigilanza nell'ambito del comune di Mottola e, se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale e regionale e di prestare la sua opera in caso di calamità e in ogni caso in cui venga richiesta l'utilità della propria opera, secondo la propria disponibilità, in materia di soccorso civile e sicurezza del territorio, segnalando incendi, sicurezza stradale e della mobilità, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, difesa e protezione degli animali, fauna ittica. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo semplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) Affiancare i servizi di protezione ambientale e protezione civile alle forze di polizia presenti sul territorio, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, fauna ittica, le calamità, gli incendi e portare soccorso in caso di sinistri, come pure per contribuire al monitoraggio e la salvaguardia del territorio;
- b) Contribuire, anche mediante convenzioni, intese, accordi ed ogni altro atto similare, con altre associazioni, autorità o enti ad iniziative di questi dirette al monitoraggio del territorio, dell'ambiente, della tutela degli ecosistemi oppure alla vigilanza del territorio e della mobilità;
- c) Collaborare con gli Enti Pubblici e con altre istituzioni per il monitoraggio e la difesa del territorio per rilevare situazioni di degrado urbano;
- d) Partecipare ad iniziative dirette al monitoraggio del territorio, della mobilità e della viabilità per favorire la sicurezza stradale, anche in occasione di manifestazioni ed attività sociali, sportive e culturali;
- e) Attivare protocolli di intesa con enti anche di ricerca pubblici e privati;
- f) Promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, valorizzazione del territorio;
- g) Promuovere raccolta fondi per finanziare le proprie attività, ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, donazioni, lasciti, ecc.;
- h) Partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali;
- i) Svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statutari e nei limiti previsti dalla legge.

L'Associazione ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari, agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa

documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

#### **Art. 4**

##### **Risorse economiche-Fondo comune**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dallo Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

#### **Art. 5**

##### **Membri dell'Associazione**

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

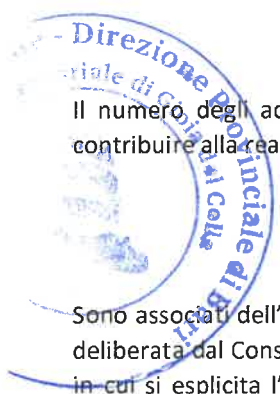
Sono associati dell'associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Posso essere ammessi come associati ai sensi dell'art. 32 comma 2 del CTS altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:



- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si provvederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli associati. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art. 7**

##### **Doveri e diritti degli associati**

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno confronti nei confronti dell'Assemblea;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) A prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito

Gli associati hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative;
- d) A prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

#### **Art. 8**

##### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Eventuale Organo di controllo e/o revisore legale dei conti

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolato o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

## **Art. 9**

### **L'Assemblea**

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) Elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- c) Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Approva gli eventuali regolamenti interni;
- e) Delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione
- f) Si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un deciso degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno associato, da spedirsi, anche per e-mail oppure tramite social sui profili personali, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i ter quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un deciso dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 10**

### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici) eletti dall'Assemblea dei associati.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati, tranne associati che ricoprono incarichi pubblici a livello comunale (consiglieri, assessori e sindaco).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) predisporre il bilancio; c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; d) predisporre gli eventuali regolamenti interni; e) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese ai soci delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione; f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per email con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime. Il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **Art. 11**

### **Il Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

IL Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art. 12**

##### **Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

#### **Art. 13**

##### **Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito

#### **Art. 14**

##### **Organo di controllo**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 15**

##### **Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Taranto.

#### **Art. 16**

##### **Norma finale**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **Art. 17**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore ed altre norme di legge vigenti in materia.

Firma dei presenti

Castellucci Oreste

Monconi Maurizio

Coputo Fausto

Lorenz Cristoforo

